

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
(Prov. PESCARA)

**Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione
dell'imposta di soggiorno**

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL
PAGAMENTO

Art. 4 - ESENZIONI

Art. 5 - MISURA DELL'IMPOSTA

Art. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 8 - INTERVENTI DA FINANZIARE

Art. 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 10 - SANZIONI

Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 13 - CONTENZIOSO

Art. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di riscossione e di versamento e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione, recupero, fruibilità, valorizzazione, ammodernamento e adeguamento architettonico dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, dell'arredo urbano, infrastrutture informatiche e stradali, aree pubbliche e spazi di informazione e aggregazione turistico- culturale.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal **primo gennaio 2026**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

Art. 3

SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO

1. Soggetto attivo dell'imposta di soggiorno è il Comune di Città Sant'Angelo.
2. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Città Sant'Angelo, pernottano nelle strutture ricettive di cui al successivo comma 3; l'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. Sono soggetti responsabili degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno:
 - i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi, compresi gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico.
 - i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quando incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, c. 5-ter, del D.L. 50/2017;
 - i rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto, la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità della riscossione dell'imposta di soggiorno.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici di prenotazione, che incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi per contratti di locazione breve, si considerano obbligati in solido al pagamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 1, art. 6 della Legge n. 689/1981, con il proprietario o titolare di altro diritto personale di godimento sull'immobile oggetto della locazione breve.

Art. 4

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età. L'esenzione si applica per l'intera durata del soggiorno qualora il minore non abbia ancora compiuto il quindicesimo anno di età al momento dell'arrivo nella struttura ricettiva, anche se il compimento del quindicesimo anno interviene nel corso del soggiorno;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, della Croce Rossa, di associazioni di volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale, che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Città Sant'Angelo;
- f) studenti, anche universitari e dottorandi, che soggiornano nel Comune di Città Sant'Angelo per lo svolgimento di stage, tirocini formativi, studi e ricerche;
- g) i portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3, comma 3;
- h) i soggetti ospiti del Comune di Città Sant'Angelo nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
- i) partecipanti ad eventi/gare/manifestazioni patrocinati dal Comune di Città Sant'Angelo.
- j) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, o comunque rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

- per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e), h) e i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.;
- per l'ipotesi di cui alla lett. f) l'attestazione dell'istituto scolastico;
- per l'ipotesi di cui alla lett. g) atto attestante la disabilità ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3, comma 3;
- per l'ipotesi di cui alle lett. j) e k) copia della convenzione e/o di atto dispositivo.

Art. 5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento; la Giunta Comunale con propria deliberazione può stabilire che l'imposta di soggiorno venga articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. f) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. entro la misura massima stabilita dalla legge. La misura della tariffa base, con l'atto deliberativo, può essere ridotta, nei limiti del 50%, per determinati periodi dell'anno e/o per delimitate porzioni del territorio comunale.
3. Il Comune di Città Sant'Angelo comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
4. L'imposta di soggiorno si applica su base annuale, per i soggiorni ricadenti nell'intero arco annuale, ovvero dal primo gennaio al 31 dicembre.
5. Per "pernottamento" si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera/alloggio occupato.
6. Gli ospiti che occupano una camera/alloggio nel solo orario diurno (c.d. "day use") non saranno soggetti al pagamento dell'imposta, mancandone in tal caso il presupposto, ossia il pernottamento notturno.
7. Qualora l'ospite alloggi in diverse strutture ricettive, sia in modo continuo che discontinuo, l'imposta di soggiorno andrà calcolata e incassata in modo autonomo e distinto per ogni struttura.

Art. 6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Città Sant'Angelo, individuati al precedente articolo 3, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano o, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi. Questi ultimi, nonché i gestori delle strutture ricettive, provvedono a rilasciare ai soggetti passivi relativa quietanza, registrando il pagamento in ricevuta o altro documento non fiscale, indicando analoga causale del tipo "assolvimento imposta di soggiorno per €... fuori campo applicazione IVA", di cui conserveranno una copia.
2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei pernottamenti consecutivi.

Art. 7

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

1. Gli obblighi previsti in capo ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Città Sant'Angelo sono:

a) OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

I gestori, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono accreditarsi al portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune stesso, richiedendo le credenziali al Servizio Tributi e registrando ogni struttura.

b) OBBLIGHI INFORMATIVI

I gestori sono tenuti ad informare, in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle casistiche di esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne come stabilito dal Regolamento vigente.

I gestori sono tenuti a richiedere ai soggetti passivi, qualora rientrino in una delle categorie d'esenzione di cui al precedente articolo 4, la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ovvero l'esibizione degli atti indicati al comma 2 del citato articolo 4 del presente Regolamento.

c) OBBLIGHI DI VERSAMENTO

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Città Sant'Angelo sono tenuti ad applicare l'imposta ai soggetti passivi che soggiornano presso le loro strutture, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

I gestori sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente Regolamento; pertanto, devono richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

Il versamento delle somme riscosse deve essere effettuato, entro il mese successivo a quello di riferimento, attraverso il Sistema PagoPA generato dall'apposito gestionale in dotazione all'Ufficio Tributi dell'Ente oppure, in casi eccezionali, tramite bonifico bancario codice IBAN IT 02 Z 08473 77250 000000071264 intestato al Comune di Città Sant'Angelo, inserendo nella causale "nome struttura + imposta di soggiorno + mese/anno di riferimento.

d) OBBLIGHI DI DICHIARAZIONI MENSILI

Contestualmente al versamento delle imposte riscosse, quindi entro il mese successivo a quello di riferimento, i gestori hanno l'obbligo di trasmettere mensilmente apposita dichiarazione al Comune indicando: il dettaglio del numero dei pernottamenti, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta riscossa e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;

sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 2-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con il D. Lgs. 101/2018.

Tale dichiarazione va resa al Comune esclusivamente in via telematica tramite il software in dotazione dell'Amministrazione e concesso in uso ai gestori, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

Eccezionalmente, e solo su autorizzazione del Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno dell'Ente la dichiarazione mensile potrà esser resa in modalità cartacea e inoltrata al Comune con una delle seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.cittasantangelo@pec.it se sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante della struttura;
- consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant'Angelo o a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo: Comune di Città Sant'Angelo, Piazza IV Novembre, 1 – 65013 Città Sant'Angelo (PE), se sottoscritta con firma autografa del rappresentante legale della struttura.

Il suddetto obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso di assenza di ospiti nel mese precedente la dichiarazione, indicando “*zero presenze e zero incasso*”.

La presentazione delle dichiarazioni mensili non sostituisce in alcun modo l'obbligo delle dichiarazioni annuali.

e) OBBLIGO ANNUALE DEL CONTO DELLA GESTIONE

Nelle more di eventuali chiarimenti definitivi relativi alla qualifica dei gestori, come da novella apportata dal comma 1 ter dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), essendoci comunque tuttora orientamenti giurisprudenziali contrastanti, per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, i gestori sono agenti contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti.

A tal fine, entro il 30 gennaio di ciascun anno, i gestori devono presentare al Comune di Città Sant'Angelo il conto giudiziale della gestione di cassa, relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente, redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello deve essere redatto in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva.

Nel suddetto conto di gestione dovranno essere riportati i seguenti dati: gli estremi della riscossione, le somme effettivamente riscosse nel periodo imponibile, gli estremi e le somme riversate nel medesimo periodo alla tesoreria del Comune. Il modello va compilato per cassa ovvero vanno registrati tutti i movimenti che si sono svolti nell'anno solare, quindi anche i versamenti effettuati fino al 31 dicembre, riferiti agli incassi del periodo di imposizione.

Il conto di gestione (mod. 21) va presentato anche se l'imposta di soggiorno per l'anno precedente è stata pari a zero.

Il conto di gestione (mod. 21) potrà essere trasmesso al Comune, debitamente compilato e sottoscritto, con una delle seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.cittasantangelo@pec.it, se sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della struttura;
- consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant'Angelo o a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo: Comune di Città Sant'Angelo, Piazza IV Novembre, 1 – 65013 Città Sant'Angelo (PE), se sottoscritto con firma autografa del rappresentante legale della struttura;
- tramite eventuali modalità telematiche, sul portale scelto dall'Amministrazione, se sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della struttura.

f) OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

I gestori sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente all'imposta ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti a conservare la documentazione comprovante gli adempimenti previsti dal presente regolamento, anche in formato digitale, per un periodo di cinque anni decorrenti dal termine dell'anno in cui è effettuata la dichiarazione. La conservazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia civilistica, fiscale e di protezione dei dati personali.

g) PLURALITÀ DI STRUTTURE RICETTIVE IN CAPO AD UNO STESSO GESTORE

In caso di gestione, da parte di un unico gestore, di più strutture ricettive aventi, ognuna di esse, un proprio codice fiscale o partita iva, il gestore medesimo dovrà provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento distintamente per ogni singola struttura.

In tal caso, ciascun versamento dovrà riportare nella relativa causale: nome della struttura + imposta di soggiorno + mese/anno di riferimento.

h) OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, i gestori devono presentare una dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno cumulativa e per via telematica all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 180, commi 3 e 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, n. 110.

2. Agli obblighi di cui al presente articolo, comma 1) devono sottostare anche i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e che sono quindi responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Essi, inoltre, sono soggetti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento comunale all'art. 5 e, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione ovvero di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, alle sanzioni di cui al successivo art. 10 dal presente Regolamento e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 8

INTERVENTI DA FINANZIARE

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a sostegno dell'economia turistica, finanziando interventi in materia di turismo a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, patrimoniali e ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali tesi a favorire la qualità dell'immagine turistica, dell'accoglienza e l'incremento delle presenze nel territorio comunale, con particolare riguardo al recupero e promozione del centro storico;
2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune, è compreso almeno uno dei seguenti:
 - a) Progetti di sviluppo degli itinerari e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con D.lgs. n. 79 del 23.05.2011;
 - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;

- c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni patrimoniali, culturali, paesaggistici, storici, tradizionali e ambientali, ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrattiva turistica, con particolare riguardo alla valorizzazione, promozione e sviluppo del centro storico di Città Sant'Angelo, della conservazione e tutela delle antiche tradizioni angolane costituenti carattere di specificità e caratterizzazione dell'offerta turistica del Comune di Città Sant'Angelo.
3. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.
4. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

Art. 9

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile e l'art. 1 commi 792 e ss. della Legge n. 160/2019.
2. Al fine di garantire il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché per vigilare sulla corretta applicazione e sul regolare versamento dell'imposta di soggiorno, il Comune è autorizzato a:
- acquisire dati, notizie e ogni altro elemento rilevante riguardante i soggetti passivi e i gestori, anche mediante consultazione di siti web di prenotazione o promozione turistica, ovvero mediante richiesta agli uffici pubblici competenti;
 - disporre controlli e accertamenti tramite la Polizia Municipale;
 - effettuare le segnalazioni prescritte alle Autorità competenti in presenza di presunti casi di evasione o elusione dell'imposta di soggiorno.
 - inviare ai soggetti passivi (ospiti delle strutture ricettive) questionari finalizzati alla raccolta di dati e informazioni specifiche, con invito a restituirli debitamente compilati e sottoscritti;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - disporre controlli e verifiche a mezzo della Polizia Municipale;
3. In caso di accertata irregolarità, oltre alle eventuali responsabilità di natura penale, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e applicate le relative sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
4. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, nonché di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, il Comune provvede all'emissione di apposito avviso di accertamento che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 10

SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative tributarie previste dal presente regolamento sono applicate nel rispetto dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni, come integrate dalla riforma del sistema sanzionatorio adottata in attuazione della Legge 11 agosto 2023, n. 111, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.

In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 471/1997.

Il procedimento di irrogazione delle suddette sanzioni è disciplinato anche dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000. Il procedimento sanzionatorio segue le modalità previste dalla Legge n. 689/1981.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Ai fini della quantificazione dell'importo dovuto, il Comune di Città Sant'Angelo potrà svolgere tutte le attività di accertamento, comprese quelle previste dall'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006.

Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata sulla base della potenzialità ricettiva della struttura, così come dichiarata agli uffici competenti, rilevata in sede di verifica o stimata con metodo induttivo. In quest'ultimo caso, si assumerà, come parametro, il numero dei posti letto e la percentuale di saturazione media delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale per il periodo di riferimento.

Art. 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di legge, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In quest'ultimo caso, si fa riferimento a un provvedimento definitivo emesso nell'ambito di un procedimento contenzioso, s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive in eccedenza rispetto al dovuto, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, il maggior importo potrà essere recuperato mediante compensazione con gli importi dovuti alle successive scadenze.

La compensazione potrà avvenire previa presentazione di apposita richiesta da parte del gestore, da trasmettere al Comune almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento con cui si intende procedere alla compensazione.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, i versamenti effettuati e non sono dovuti non vengono rimborsati per importi pari o inferiori a € 6,00 (sei euro). (Art. 1 comma 168 Legge n. 296/2006).

Art. 13

CONTENZIOSO

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. L'Amministrazione comunale favorisce il ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla normativa vigente, quali l'autotutela, l'accertamento con adesione, la mediazione tributaria, la conciliazione giudiziale e il ravvedimento operoso, nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge.

Art. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti relativi atti, rappresenta l'Ente in giudizio nelle controversie relative all'imposta di soggiorno. In presenza di controversie particolarmente complesse, può proporre alla Giunta Comunale la nomina di un legale incaricato.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per particolari esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 2 e 6 del presente Regolamento, con apposito provvedimento motivato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il Regolamento Generale delle Entrate, i Regolamenti interni vigenti e ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.